

San Pietro Vermotico

Regolamento
Consiglio Comunale

Regolamento del Consiglio Comunale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1
(Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio comunale)
Art.2
(Maggioranza, minoranze e frazioni)

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Presidente e Ufficio di presidenza

- Art.3
(Attribuzioni del Presidente)
Art.4
(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

Capo II - Gruppi consiliari

- Art.5
(Composizione dei Gruppi consiliari)
Art.6
(Gruppi misti)
Art.7
(Denominazione dei Gruppi)
Art.8
(Presidenza dei Gruppi consiliari)
Art.9
(Funzionamento dei Gruppi consiliari)

Capo III - Conferenza dei Capigruppo

- Art.10
(Convocazione della Conferenza dei Capigruppo)
Art.11
(Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo)
Art.12
(Compiti della Conferenza dei Capigruppo)

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti per materia.

- Art.13
(Competenze delle Commissioni permanenti)
Art.14
(Composizione delle Commissioni permanenti)
Art.15
(Costituzione delle Commissioni)
Art.16
(Partecipazione alle altre Commissioni)
Art.17
(Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)
Art.18
(Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)
Art.19



(Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente)

Art.20

(Validità delle sedute delle Commissioni)

Art.21

(Compiti delle Commissioni permanenti)

Art.22

(Assegnazione degli affari alle Commissioni)

Art.23

(Pareri urgenti)

Capo V - Commissioni speciali e d'indagine

Art.24

(Commissioni speciali)

Art.25

(Commissioni d'indagine)

Capo VI - Norme comuni alle Commissioni consiliari

Art.26

(Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni)

Art.27

(Processo verbale delle sedute delle Commissioni)

Art.28

(Pubblicità delle sedute delle Commissioni)

Art.29

(Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche)

Art.30

(Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni)

Art.31

(Discussione e votazione nelle Commissioni)

TITOLO III

CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - CONSIGLIERI COMUNALI

Art.32

(Diritto di iniziativa)

Art.33

(Diritto di informazione e di accesso)

Art.34

(Interrogazioni e interpellanze)

Art.35

(Mozioni e risoluzioni)

Art.36

(Doveri dei Consiglieri)

Art.37

(Astensione obbligatoria)

Art.38

(Pubblicità degli atti relativi alle dichiarazioni personali del Consigliere)

Capo II - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.39


(Responsabilità personale- Esonero)

Art.40

(Nomine e designazioni di Consiglieri comunali)

Art.41

Funzioni rappresentative



TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art.42

Convocazione del Consiglio Comunale

Art.43

(Avviso di convocazione)

Art.44

(Avviso di convocazione - Consegna - Modalità e Termini)

Capo II - Organizzazione delle sedute

Art.45

(Ordine del giorno)

Art.46

(Organizzazione materiale delle sedute)

Art.47

(Deposito degli atti)

Art.48

(Adunanze di prima convocazione)

Art.49

(Adunanze di seconda convocazione)

Art.50

Partecipazione dell'assessore

Art.51

(Pubblicità delle sedute)

Art.52

(Processo verbale)

Art.53

(Resoconto)

Art.54

(Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari)

Art.55

(Disordini in aula)

Art.56

(Comportamento del pubblico)

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art.57

(Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti)

Art.58

(Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute)

Art.59

(Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del Presidente)

Art.60

(Ordine dei lavori: comunicazioni del Sindaco e question time)

Art.61

(Dichiarazioni impreviste)

Art.62

(Norme generali sulla discussione)

Art.63

(Numero e durata degli interventi)

Art.64

(Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi)

Art.65

(Richiami del Presidente)

Art.66



(Richiami al regolamento per l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori o delle votazioni)

Art.67

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

Art.68

(Fatto personale)

Art.69

(Emendamenti: presentazione)

Art.70

(Emendamenti: discussione)

Art.71

(Chiusura della discussione)

Art.72

(Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati)

Capo IV - Svolgimento Delle votazioni

Art.73

(Validità delle votazioni)

Capo V - Modi di votazione

Art.74

(Votazioni in forma palese)

Art.75

(Votazione per appello nominale)

Art.76

(Votazioni segrete)

art.77

(Esito delle votazioni)

Art.78

(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

Art.79

(Forma e contenuti delle deliberazioni)

Art.80

(Interpretazione autentica)



Regolamento del Consiglio Comunale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio comunale)

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale sulla base dei principi generali.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative alla interpretazione del Regolamento sono decise dal Presidente sentito il parere del Vice Presidente e del Segretario Generale.
3. Terminata la seduta, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio, la questione di interpretazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali. Il parere è comunicato al Consiglio nella seduta successiva.

Art.2

(Maggioranza, minoranze e frazioni)

1. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.
2. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente Regolamento si procede, quando necessario, arrotondando in eccesso. Nel computo della maggioranza è sempre compreso il Sindaco.



TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Presidente e Ufficio di presidenza

Art.3

(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune di San Pietro Vernotico e dal Regolamento del Consiglio comunale.

In particolare:

- a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d) mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato;
 - e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio comunale e delle sue articolazioni.
 4. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.
 5. Al Presidente del Consiglio è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio comunale.

Art.4

(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale;
2. L'Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale. Esso esprime parere:
 - a) sulle proposte di modifica del presente Regolamento;



- b) sulla materia oggetto del presente Regolamento e sulle altre questioni che il Presidente ritenga di sottoporgli.
3. Il Presidente del Consiglio può delegare il Vicepresidente ad esercitare determinate funzioni o svolgere specifici compiti.
 4. Un impiegato designato dal Presidente svolge funzione di segretario dell'Ufficio di Presidenza.

Capo II - Gruppi consiliari

Art.5


(Composizione dei Gruppi consiliari)

1. Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un Gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco.
2. Entro tre (3) giorni dalla prima seduta, ogni Consigliere è tenuto ad indicare al Presidente del Consiglio il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro tre giorni dalla proclamazione a quale Gruppo consiliare intendono aderire.
4. Non possono essere costituiti Gruppi consiliari con un numero di Consiglieri inferiore a tre (3), salvo nel caso di costituzione di Gruppi misti e di quanto previsto dall'art.18 comma 1 dello Statuto
5. Quando i componenti di un Gruppo costituito nel corso del mandato amministrativo si riducono ad un numero inferiore a tre (3), il Gruppo è considerato automaticamente sciolto e i Consiglieri che ne facevano parte, e che non abbiano aderito entro tre (3) giorni dallo scioglimento ad altro Gruppo, vengono iscritti ad un Gruppo misto.
6. I Consiglieri che non intendono più far parte di un Gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di tre (3), costituire un nuovo Gruppo consiliare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale. In caso contrario entrano a far parte di un Gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro Gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio in forma scritta, sottoscritta per accettazione dal Capogruppo del Gruppo cui intendono aderire.

Art.6

(Gruppi misti)

1. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano un Gruppo misto.
2. Dello stesso Gruppo misto non possono far parte Consiglieri della maggioranza e della minoranza. Non possono essere istituiti più di due Gruppi misti.



Art.7

(Denominazione dei Gruppi)

1. I Gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo.
2. Qualora più Gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dall'Ufficio di Presidenza, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) provenienza dei Consiglieri da una lista che contiene la denominazione in questione;
 - b) indicazioni degli organi ufficiali del partito di cui si assume la denominazione.
3. I Gruppi misti devono indicare nella loro denominazione l'appartenenza alla maggioranza o alla minoranza e possono adottare ulteriori denominazioni purché unitarie per l'intero Gruppo.

Art.8

(Presidenza dei Gruppi consiliari)

1. Ciascun Gruppo elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio comunale. In assenza della comunicazione del nome del Capogruppo, è considerato Capogruppo il Consigliere anziano come individuato nell'art.19 comma 3 dello Statuto.

Art.9

(Funzionamento dei Gruppi consiliari)


1. Il Presidente del Consiglio comunale, sentito l'Ufficio di Presidenza e il Capogruppo, provvede alle misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e del personale disponibile.

Capo III - Conferenza dei Capigruppo

Art.10

(Convocazione della Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei capigruppo è indetta dal Presidente del Consiglio comunale sentito l'Ufficio di Presidenza. La data di convocazione della Conferenza è stabilita dal Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Sindaco.



Art.11

(Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio comunale che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al Gruppo. Il Vice Presidente, se a ciò autorizzato anche in via generale dai rispettivi Capigruppo, può rappresentare il Gruppo consiliare di appartenenza ogni qual volta risulti assente il rappresentante del Gruppo medesimo.
2. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno la metà dei componenti del Consiglio comunale.
3. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio; alle sue riunioni è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vice Sindaco o da altro componente della Giunta.
4. Le riunioni sono convocate di norma con almeno (ventiquattro) 24 ore di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

Art.12

(Compiti della Conferenza dei Capigruppo)


1. Oltre alle altre funzioni previste dal regolamento, la Conferenza collabora con il Presidente nella definizione dell'ordine del giorno delle sedute e nella programmazione dei tempi delle sedute del Consiglio.
2. A ciascun capogruppo viene inviato, a cura del servizio di Segreteria Generale, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente alla loro affissione all'Albo Pretorio. Dette deliberazioni si possono consultare e delle stesse si possono ottenere copie mediante richiesta al responsabile del servizio di Segreteria Generale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul diritto d'accesso.

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti per materia.

Art.13

(Competenze delle Commissioni permanenti)

1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti per materia:
 - I. Affari generali, risorse finanziarie, umane e strumentali;



- II. Programmazione e assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale;
 - III. Servizi sociali, culturali, educativi, sportivi e del tempo libero.
2. Il Consiglio comunale con propria deliberazione può modificare il numero e l'articolazione delle competenze delle Commissioni di cui al comma precedente.
 3. Il Presidente del Consiglio specifica e integra gli ambiti di competenza delle Commissioni medesime.

Art.14

(Composizione delle Commissioni permanenti)

1. Ogni Consigliere può far parte di non più di due Commissioni. Il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna Commissione consiliare permanente per materia.
2. Il Consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può trasferire le sue facoltà ad altro componente dello stesso Gruppo.
3. Le commissioni sono composte da cinque consiglieri di cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza

Art.15


(Costituzione delle Commissioni)

1. Ciascun Gruppo, entro trenta (30) giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
3. I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.
4. Le Commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale.

Art.16

(Partecipazione alle altre Commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio comunale e ciascun Consigliere possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti della Commissione tranne quello di voto.
2. La partecipazione, ai sensi del comma 1, alle sedute delle Commissioni diverse da quelle di cui il Consigliere è componente non comporta l'attribuzione al medesimo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni.
3. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni di ciascuna commissione, con facoltà di intervenire nella discussione e di esporre relazioni



Art.17

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

1. La prima seduta delle Commissioni permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede.
2. Nella prima seduta la Commissione procede con voto per appello nominale alla elezione contestuale del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. Risultano eletti i candidati che ottengono almeno tre voti favorevoli.

Art.18

(Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio comunale. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal Regolamento.
2. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.

Art.19

(Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno tre dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
 - a) In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.



Art.20

(Validità delle sedute delle Commissioni)

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della metà dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente prima di ogni deliberazione. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può rinviare la seduta, ovvero sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Qualora, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta o toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva il cui ordine del giorno riporta anche gli argomenti della seduta che è stata dichiarata deserta o è stata tolta.

Art.21

(Compiti delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a) In sede istruttoria, per esaminare questioni di propria competenza e svolgere attività conoscitive e preparatorie di future iniziative della Commissione;
 - b) In sede referente, per elaborare una proposta di regolamento o di un atto amministrativo generale o una o più proposte di deliberazioni presentate al Consiglio, preparando un testo unificato;
 - c) In sede redigente, per elaborare un regolamento o un atto amministrativo con discussione e approvazione dei singoli articoli, restando al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto;
 - d) In sede consultiva, per esprimere pareri di propria competenza previste dalle leggi, dallo statuto o regolamenti oppure negli altri casi in cui il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno;
 - e) In sede di controllo, per verificare lo stato di attuazione dei provvedimenti approvati dal Consiglio Comunale.

Art.22

(Assegnazione degli affari alle Commissioni)

1. Salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio comunale sentita la conferenza dei capigruppo assegna gli affari alla Commissione permanente competente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni.
2. Il Presidente della Commissione può richiedere la proroga del termine fissato per una volta sola e per un periodo che non superi la metà di quello originario.



3. Tutte le proposte di deliberazione consiliare devono essere preventivamente esaminate in sede consultiva, referente o redigente da una Commissione. Sono escluse:
 - a) la mozioni di sfiducia;
 - b) la revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;
 - c) l'istituzione delle Commissioni speciali o di indagine;
 - d) le deliberazioni che attengono all'organizzazione dei lavori del Consiglio.
4. Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
5. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio comunale decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.
6. Per gli affari che si riferiscano a materie regolate dallo Statuto, il Presidente del Consiglio comunale provvede all'assegnazione alla prima Commissione consiliare permanente.

Art.23

(Pareri urgenti)


1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati. In nessun caso il termine può essere inferiore a ventiquattro(24) ore.

Capo V - Commissioni speciali e d'indagine

Art.24

(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Commissioni speciali, per l'esame e la risoluzione di particolari questioni o problemi che non rientrino nelle competenze delle Commissioni permanenti. Alle Commissioni speciali possono essere chiamati a far parte anche componenti non appartenenti al Consiglio comunale.
2. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
 - a) designa il Presidente e il Vicepresidente della Commissione speciale;
 - b) designa i componenti della Commissione;
 - c) indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;



- d) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
3. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Art.25

(Commissioni d'indagine)


1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati di costituire Commissioni d'indagine per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali.
2. La costituzione può essere proposta da un terzo dei Consiglieri comunali;
3. La Commissione d'indagine è composta da sette consiglieri nominati dal Consiglio Comunale tre dei quali riservati alla minoranza;
4. Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione d'indagine, laddove non siano indicati nell'atto istitutivo, sono eletti a maggioranza assoluta dalla Commissione tra i suoi componenti.
5. La delibera del Consiglio indica i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. In deroga a quanto disposto dal successivo art.29, le riunioni della Commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.
6. Al termine dei suoi lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad essa possono essere allegati relazioni di minoranza.

Capo VI - Norme comuni alle Commissioni consiliari

Art.26

(Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti con l'invio dell'ordine del giorno ai componenti presso il domicilio eletto. Della convocazione viene data preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio comunale ed ai Capigruppo; l'ordine del giorno è comunicato al Sindaco.
2. Le proposte di deliberazione, nonché gli altri affari, che abbiano oggetti identici o siano strettamente connessi, sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.
3. Nei periodi di lavoro del Consiglio, le Commissioni si riuniscono in giorni fissi, prestabiliti d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Salvo i casi di urgenza, l'ordine del giorno è inviato non meno di quarantotto (48) ore prima della seduta.



4. Salva autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio comunale, le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio comunale. In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni. Il Presidente del Consiglio comunale può altresì richiedere o autorizzare, in via eccezionale e quando ciò sia necessario per i lavori del Consiglio, che una riunione della Commissione avvenga mentre si svolge una seduta del Consiglio comunale.
5. Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale anche su proposta del Sindaco, ovvero quando lo richiedano la metà dei componenti. In tali casi la convocazione deve avvenire entro cinque (5) giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comunale.

Art.27

(Processo verbale delle sedute delle Commissioni)

1. Delle sedute delle Commissioni il segretario è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.
2. I Consiglieri, componenti la Commissione, possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.

Art.28


(Pubblicità delle sedute delle Commissioni)

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. La convocazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune. L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della Commissione. Le Commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone

Art.29

(Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche)

1. In relazione agli affari di loro competenza o assegnatagli dal Presidente del Consiglio, le Commissioni hanno il diritto di ottenere, ai sensi dello Statuto, l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società.



2. Le Commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'amministrazione comunale e delle aziende o degli enti dipendenti.
3. La decisione di effettuare la consultazione è comunicata al Presidente del Consiglio comunale.
4. Spetta alle Commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della consultazione.
5. Gli inviti per le consultazioni, ed ogni altra comunicazione a soggetti esterni al Comune, sono diramati in ogni caso congiuntamente dal Presidente del Consiglio comunale e dal Presidente della Commissione competente. Similmente per le consultazioni che si svolgono fuori della sede del Consiglio Comunale;
6. L'effettuazione delle consultazioni non può determinare, il mancato rispetto dei termini posti alla Commissione dal Presidente del Consiglio;
7. Convegni, incontri e altre iniziative pubbliche possono essere promosse dai Presidenti delle Commissioni in accordo con i componenti delle stesse previa intesa con il Presidente del Consiglio comunale.

Art.30


(Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni)

1. Il Sindaco può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno. In questo caso la Commissione non può deliberare prima di aver sentito il Sindaco o il suo rappresentante.
2. Il Presidente della Commissione può invitare il Sindaco ed i componenti della Giunta ai sensi e per gli effetti dell'art.23 dello Statuto.

Art.31

(Discussione e votazione nelle Commissioni)

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, per le discussioni nelle Commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio.
2. Le Commissioni votano di regola per alzata di mano.
3. Nel corso della discussione in Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse si dà conto nella decisione o nella relazione.
4. Le Commissioni possono adottare risoluzioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni sono trasmesse al Presidente Consiglio comunale insieme con la relazione.



TITOLO III

CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - CONSIGLIERI COMUNALI

Art.32

(Diritto di iniziativa)

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, viene inviata al Presidente del Consiglio, il quale trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria ai sensi delle leggi vigenti e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente del Consiglio trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale, indicando con l'oggetto, il Consigliere comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto, al Presidente del Consiglio, entro il secondo giorno precedente l'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso



dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere di concerto con il Capo settore competente. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art.33

(Diritto di informazione e di accesso)

1. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune avviene informalmente con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale.
2. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi e dagli altri enti dipendenti dal Comune, nonché dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare. Le richieste possono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio comunale.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.31 comma 5 della L. 142/90, i Consiglieri possono accedere agli uffici del Comune; possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio comunale, di accedere agli uffici degli enti di cui al comma 2.
4. Valgono i casi di esclusione e di differimento previsti dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.
5. Contestualmente all'affissione all'albo la Giunta è tenuta a:
 - a) trasmettere l'elenco e i testi delle deliberazioni ai Capigruppo consiliari e alla Presidenza del Consiglio;
 - b) tenere a disposizione dei Consiglieri, presso i propri uffici, i testi delle deliberazioni.

Art.34

(Interrogazioni e interpellanze)

1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Sindaco interrogazioni e interpellanze.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato di competenza del Comune (Consiglio Comunale).
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate.
4. Il Consigliere interrogante o interpellante trasmette la domanda tramite il Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente, su richiesta del Consigliere interessato, può dichiarare l'interrogazione o l'interpellanza urgente.
5. Il Sindaco risponde alle interrogazioni e alle interpellanze per iscritto, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della domanda. La risposta è indirizzata al



Presidente del Consiglio comunale che ne cura la comunicazione al Consigliere interessato e a tutti i Gruppi consiliari.

6. Il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di rispondere oralmente in Consiglio, anche riunendo in un'unica risposta più interrogazioni e interpellanze. Il Sindaco dà la risposta in aula su richiesta del Consigliere interrogante o interpellante anche quando sia trascorso il termine di cui al precedente comma 5. L'argomento dell'interrogazione o dell'interpellanza è iscritto nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo alla richiesta.

Art.35.


(Mozioni e risoluzioni)

1. Il Consigliere ha facoltà di promuovere la deliberazione del Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e risoluzioni.
2. Con la mozione o ordine del giorno si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico-amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'amministrazione comunale. Essa, non può essere discussa e votata prima che sia stata esaminata dalla competente Commissione consiliare in sede di istruttoria.
3. La mozione deve essere presentata al Presidente del Consiglio per iscritto a firma di almeno due consiglieri o di un Capigruppo consiliare. Il Presidente del Consiglio provvede ad assegnare la mozione alla commissione consiliare competente.
4. Con la risoluzione uno o più Consiglieri, a conclusione della trattazione di un punto dell'ordine del giorno, propone al Consiglio, o alla Commissione di cui è componente, di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'amministrazione comunale.
5. Quando la mozione o la risoluzione approvata dal Consiglio comunale preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio comunale provvede a trasmetterle al Sindaco affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio comunale agli enti dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi.
6. Ove la mozione abbia contenuto amministrativo dovrà acquisire i poteri di cui agli artt.53 e 55 della legge 142/90.

Art.36

(Doveri dei Consiglieri)

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.
2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.



3. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio il quale ne dà notizia al Consiglio.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciare l'aula, avvertire la segretaria perché sia presa nota a verbale.

Art.37

(Astensione obbligatoria)

1. I Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art.38

(Pubblicità degli atti relativi alle dichiarazioni personali del Consigliere)

1. La documentazione relativa alla situazione economica e associativa ed a quella relativa alle spese elettorali, che il Consigliere deve presentare ai sensi delle disposizioni dello Statuto, è depositata presso la Segreteria Generale ed è da questa trasmessa alla Presidenza del Consiglio comunale.

Capo II - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI


Art.39

(Responsabilità personale- Esonero)

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia espresso voto contrario chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art.58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.40

(Nomine e designazioni di Consiglieri comunali)



1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art.5 della legge 23 aprile 1981, n.154.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art.41

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie e celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio o dalla Conferenza dei Capi gruppo.



TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art.42


Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e i Capigruppo consiliari, a mezzo di avviso scritto contenente gli argomenti da trattare da consegnarsi al domicilio dei consiglieri almeno cinque (5) giorni prima di quello stabilito, se convocato in via ordinaria, tre (3) giorni prima se convocato in via straordinaria.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale qualora la richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri Comunali.
3. La richiesta dei consiglieri deve essere avanzata al Presidente per iscritto e deve indicare gli argomenti da trattare. Non possono formare oggetto di richiesta argomenti non appartenenti alla competenza del Consiglio.
4. La convocazione è disposta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e l'avviso di convocazione con iscritte le questioni richieste, deve essere consegnato almeno tre (3) giorni prima di quello stabilito.
5. Il Consiglio Comunale può altresì essere convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. In questo caso l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto dell'adunanza è differito alla seduta successiva, purché il rinvio non determini scadenze di termini perentori. In tal caso l'avviso di rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti all'adunanza.

Art.43

(Avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso delle giornate di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e riprese dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.



2. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocate d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente del Consiglio.

Art.44

(Avviso di convocazione - Consegna - Modalità e Termini)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa e' stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non e' stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
5. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
6. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno - tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
7. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
8. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
9. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima di quello nel quale e' indetta la riunione.
10. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre dare avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.



11. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Capo II - Organizzazione delle sedute

Art.45

(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare.
2. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) Approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - b) Comunicazioni del Presidente;
 - c) Argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere;
 - d) Argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare;
3. Gli argomenti di cui alla lettera a) precedente sono proposti dal Sindaco o proposti dal Presidente del Consiglio comunale ai sensi del precedente.
4. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
5. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
6. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze inclusi quelli aggiuntivi viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - a) al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
 - b) al Difensore Civico;
 - c) agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento;
 - d) ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
 - e) agli organi d'informazione che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.



Art.46

(Organizzazione materiale delle sedute)

1. Il Consiglio comunale si riunisce normalmente nella propria sede. In altri settori dell'aula, a loro appositamente riservati, trovano posto i giornalisti accreditati. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti della Giunta e, presso il banco della Presidenza, hanno posto il Segretario generale e gli altri funzionari del Comune autorizzati dal Presidente.
2. La parte dell'aula destinata al pubblico deve essere separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale provvede a dettare disposizioni generali per l'accesso del pubblico alle sedute del Consiglio.
3. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria e eccezionale fuori della propria sede per decisione del Presidente sentiti il Sindaco e i Capigruppo consiliari.

Art.47

(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, il giorno stesso in cui viene diramato l'avviso di convocazione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prime della riunione.
2. La consultazione degli atti è possibile durante il normale orario degli uffici.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art.53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art.55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Art.48

(Adunanze di prima convocazione)

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale, la seduta è proclamata aperta dal Presidente del Consiglio.



3. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
4. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
5. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, prima di passare alla votazione, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza; a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art.49

(Adunanze di seconda convocazione)

1. Adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza di numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale presenti ed interrotta nel corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri Consiglieri.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente sentita la Conferenza dei Capi gruppo, La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al nono comma dell'art.45.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti il momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella per la seconda convocazione.



6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richiede, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art.43 del presente regolamento.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art.50

Partecipazione dell'assessore

1. L'Assessore e il Vice Sindaco partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con le Funzioni di relatori e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La loro presenza in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale e maggioranza per l'esito delle votazioni.

Art.51


(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
2. Quando, per l'oggetto della discussione, si tratta di tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il Consiglio può deliberare senza discussione, su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, di riunirsi in seduta segreta.
3. In tal caso è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto resoconto integrale del dibattito.

Art.52

(Processo verbale)

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. I verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei



- Consiglieri almeno quarantotto (48) ore prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.
2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Il voto contrario deve essere motivato. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire le 24 ore precedenti all'adunanza per iscritto al Presidente del Consiglio comunale. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica, il Presidente del Consiglio comunale:
 - a) accoglie le osservazioni e le proposte di rettifica e le presenta nella stessa seduta al Consiglio comunale per l'approvazione;
 - b) rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.
 3. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.
 4. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso. Il Segretario Generale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
 5. Il processo verbale è curato dal Segretario del Comune e, una volta approvato, è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio comunale.

Art.53

(Resoconto)

1. Di ogni seduta del Consiglio è effettuata una registrazione magnetica che viene trascritta integralmente.
2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta. Le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni magnetiche, dall'Ufficio di Segreteria.
3. Il Presidente del Consiglio comunale può provvedere alla pubblicazione integrale o alla diffusione del dibattito delle sedute consiliari o di parti di esse.
4. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio comunale.

Art.54

(Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari)

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo;



3. Qualora il Consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata udite le spiegazioni del Consigliere censurato.
4. Nei casi previsti dal comma 3 e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del Consiglio comunale, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare alle discussioni del Consiglio comunale per un periodo non superiore a tre (3) giorni di seduta, salva in ogni caso la possibilità di partecipare alle votazioni. Il Consigliere può fornire ulteriori spiegazioni all'Ufficio di Presidenza. Sulla proposta di deliberazione del Presidente possono parlare, per non più di cinque (5) minuti, un Consigliere a favore e uno contro.

Art.55


(Disordini in aula)

1. Quando sorgano disordini nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta.

Art.56

(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
2. Il Presidente del Consiglio comunale può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
3. La forza pubblica può sostare nella parte dell'aula riservata al pubblico, non può entrare nella parte riservata ai consiglieri se non autorizzata dal Presidente; ed interviene solo su sua richiesta.



Capo III - Svolgimento delle sedute

Art.57

(Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti)

In relazione agli argomenti ed alla loro complessità il tempo assegnato per la loro trattazione dalla conferenza dei Capigruppo viene ripartito, escludendo il relatore ed il Sindaco, tra i Gruppi Consiliari in relazione alla loro consistenza.

Art.58

(Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute)

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta o il mutamento della durata prevista per la trattazione dei singoli argomenti sono decisi dal Presidente sentiti i Capigruppo.
2. Per discutere o votare argomenti che rivestono il carattere di urgenza e che non siano all'ordine del giorno, decide il Presidente del Consiglio sentiti i Capigruppo.

Art.59

(Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del Presidente)

1. Nel rispetto dell'ordine del giorno, la seduta si apre con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, ai sensi di cui al precedente art.46.
2. Successivamente il Presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del Consiglio comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

Art.60

(Ordine dei lavori: comunicazioni del Sindaco e question time)

1. In ogni seduta l'ordine del giorno, riserva un tempo determinato agli argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o è chiamato a rispondere, che di solito è di un'ora.
2. Dopo la risposta del Sindaco ad una interrogazione o interpellanza il Consigliere interrogante o interpellante ha diritto di intervento che non può durare più di cinque minuti.
3. Sulle comunicazioni del Sindaco è consentito ad un oratore per ciascun gruppo di chiedere eventuali chiarimenti, per non più di due minuti.



4. Le repliche del Sindaco ad ogni richiesta di precisazione non possono durare più di cinque minuti.

Art.61

(Dichiarazioni impreviste)

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. Il Presidente concede la parola, per non più di due minuti, sulle dichiarazioni proprie ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

Art.62


(Norme generali sulla discussione)

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o dell'Assessore, ovvero da un Consigliere comunale
2. Dopo la relazione, il Presidente del Consiglio comunale apre la discussione concedendo la parola ai Consiglieri che la richiedano.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, anche su richiesta del Sindaco, può invitare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Qualora non vi siano richieste di intervento o al termine della discussione dopo eventuali dichiarazioni di voto, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art.63

(Numero e durata degli interventi)

1. In assenza delle decisioni di cui all'art.58 e quando non sovvenzano specifiche disposizioni del regolamento:
 - a) i Consiglieri relatori, il Sindaco, gli Assessori e ogni Consigliere possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di dieci (10) minuti, tranne che non sia diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio comunale per brevi precisazioni e chiarimenti;
 - b) il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri relatori hanno facoltà di replicare per non più di cinque (5) minuti.
2. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
3. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. Al Sindaco e ai componenti della Giunta può essere



nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente del Consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.

4. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni Gruppo.

Art.64

(Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi)

1. I Consiglieri possono iscriversi a parlare presso la Presidenza prima dell'inizio della discussione o durante e comunque non oltre il termine fissato dal Presidente del Consiglio comunale.
2. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a Gruppi consiliari diversi.

Art.65

(Richiami del Presidente)

1. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.
2. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente gli toglie la parola.

Art.66

(Richiami al regolamento per l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori o delle votazioni)

1. I richiami al regolamento per l'ordine del giorno oppure per la priorità di una discussione o votazione hanno precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sui richiami decide il Presidente. Il Presidente può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di cinque (5) minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo.

Art.67

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il

- rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da un Consigliere, con richiesta scritta od orale, prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di tre (3) minuti, può parlare soltanto un oratore per Gruppo e per non più di tre (3) minuti ciascuno.
 3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del Consiglio comunale dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun Consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un Consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.
 4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico sulla sospensiva. Se la sospensiva è approvata, la questione è rinviata. Il Presidente del Consiglio comunale assume le decisioni conseguenti, rinviando se del caso l'esame dell'affare alla Commissione competente.

Art.68

(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.
3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente del Consiglio comunale ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente per non più di cinque minuti a conclusione del dibattito che vi ha dato luogo.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il Presidente toglie la parola.

Art.69

(Emendamenti: presentazione)

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalla Commissione consiliare. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti.
2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio comunale almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta. I subemendamenti vengono presentati per iscritto in aula.




3. Gli emendamenti sottoscritti da almeno un decimo dei Consiglieri possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima della discussione. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto se sottoscritti da almeno un quinto dei Consiglieri e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano conseguenza di emendamenti già approvati dal Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale, quando lo ritenga opportuno, può tuttavia consentire la presentazione di emendamenti fuori dai casi anzidetti.
4. La Commissione e il Sindaco possono presentare emendamenti e subemendamenti senza i limiti di cui al comma precedente. In caso di assenza del Sindaco gli emendamenti della Giunta sono presentati dal Vice Sindaco o da chi sostituisce il Sindaco. Il Presidente del Consiglio comunale, quando lo ritenga opportuno, consente la presentazione di emendamenti fuori dai casi anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, quando ritiene che l'emendamento o il subemendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del dirigente competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso. In assenza del parere, il Presidente può disporre la sospensione delle discussioni.
6. Il Presidente, con decisione inappellabile, può:
 - a) dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati;
 - b) disporre che gli emendamenti meramente formali siano discussi in sede di coordinamento finale.
7. Gli emendamenti presentati almeno ventiquattro ore prima devono essere distribuiti in copia all'apertura dei lavori del Consiglio comunale.

Art.70

(Emendamenti: discussione)

1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque (5) minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.
3. I subemendamenti e gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.
4. Tutti i Consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti e sostituirli con una propria controproposta sottoscritta da almeno un quinto dei



Consiglieri che deve contenere il testo che si intende sottoporre a votazione. In questo caso, il Presidente, sospende la discussione degli emendamenti proposti dai Consiglieri richiedenti, sottopone alla discussione e al voto gli emendamenti residui. La votazione finale si svolge sui testi contrapposti.

Art.71

(Chiusura della discussione)

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.

Art.72

(Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati)

1. Ciascun Consigliere può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve esposizione dei motivi e per non più di due (2) minuti. Il Consigliere che annuncia il voto a nome del proprio Gruppo può parlare per non più di cinque (5) minuti.
2. Sono escluse dichiarazioni di voto:
 - a) nei casi di cui all'art.55 comma 2;
 - b) nei casi in cui si proceda al voto senza discussione;
 - c) quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un Consigliere di maggioranza e di minoranza;
 - d) nei casi in cui si proceda al voto segreto;
 - e) nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali;
 - f) negli altri casi previsti dal presente regolamento.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente del Consiglio comunale con le formule "Il Consiglio comunale approva" ovvero "Il Consiglio comunale non approva".

Capo IV - Svolgimento Delle votazioni

Art.73

(Validità delle votazioni)

1. Prima di procedere alla prima votazione, il Presidente nomina tra i Consiglieri tre (3) scrittori e ne provvede all'immediata sostituzione in caso di loro assenza o allontanamento dall'aula.
2. Il Presidente, ogni qual volta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e può procedere alla sospensione della seduta per non più di



- cinque (5) minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale la votazione è rinviata ad altra seduta. Il Presidente, trascorsi ulteriori dieci (10) minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, può procedere allo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In caso contrario dichiara conclusa la seduta.
3. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.
 4. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
 5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Capo V - Modi di votazione


Art.74

(Votazioni in forma palese)

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art.75

(Votazione per appello nominale)

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
 2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
 3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
- 

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.76

(Votazioni segrete)

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro, che intende eleggere nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio. Quando invece, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti, sulla scheda si indica "si" oppure "no" a seconda che il consigliere sia favorevole o contrario alla proposta.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo statuto e i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

art.77

(Esito delle votazioni)

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti ossia un numero di voti a favore pari a almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle non si computano nel numero dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art.78


(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art.79

(Forma e contenuti delle deliberazioni)

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.



2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario.
3. Nel caso di assenza di un responsabile di servizio o di vacanza del posto, il parere espresso dal dipendente che, in base al regolamento organico, è abilitato alla sostituzione.
4. Il Segretario comunale emana le necessarie direttive affinché i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessarie per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale di concerto con il capo settore competente e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere del Segretario.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art.80

(Interpretazione autentica)

Il comma 2 dell'art.39, nella parte in cui si dispone che è esente da responsabilità il consigliere che non abbia preso parte alla deliberazione, viene interpretato nel senso che è esente da responsabilità anche il consigliere che si astiene dal prendere parte alla votazione, ove non concorra con la sua astensione all'adozione della delibera stessa.

